BORTOLUCCI

Causa civile Fabris contro
Samaja e Don Dalmonte

1907

Italy

CAUSA CIVILE

FABRIS CONTRO SAMAJA E DON DALMONTE

in punto a nullità di vendita di un quadro per L. 15,000

Udienza 24 maggio 1907.

Gustavo Bortolucci

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BOLOGNA

CAUSA CIVILE

FABRIS CONTRO SAMAJA E DON DALMONTE

NOTE RIASSUNTIVE

nell' interesse di Don Dalmonte

MODENA
COI TIPI DELLA SOCIETÀ TIPOGRAFICA
ANTICA TIPOGRAFIA SOLIANI

1907.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BOLOGNA

SEDE CIVILE

NOTE RIASSUNTIVE

NELLA CAUSA RUBRICATA

Fabris Cav. Col. **Pietro** col Proc. Avv. MARIO SANTANGELO PULEJO

CONTRO

Dalmonte Don **Giovanni** — quale erede universale di Becucci Don Luigi morto in pendenza di lite — col Proc. Avv. GUIDO PLESSI in concorso coll'Avv. Cav. GUSTAVO BORTOLUCCI

E

Samaja Giacomo col Proc. Avv. FILIPPO PALMEGGIANI.

Il cav. Fabris, nel 25-26 gennaio 1907, ha convenuto in giudizio Don Becucci e Samaja, con atto di citazione di cui qui si trascrive la parte espositiva:

" Ritenuto che il sig. D. Luigi Becucci il giorno
„ 3 marzo 1901, *a mezzo dell' intermediario Giacomo*
„ *Samaja*, vendette all' istante un quadro antico,
„ rappresentante Diana, quadro che il Becucci *garantì*
„ essere opera del Van Dick, pel prezzo di L. 15,000
„ (quindicimila).

„ Ritenuto che il Fabris ha potuto constatare
„ che il quadro acquistato non è del Van Dick, ma
„ di autore ignoto; e la sua buona fede fu sorpresa.

" Ritenuto quant' altro, e con espressa riserva
„ di ogni altra azione in *sede penale* se del caso „;

ed in conseguenza dell'esposto ha chiesto " di-
„ chiararsi la nullità del contratto e condannarsi
„ i convenuti *in solido* a restituirgli le L. 15,000 coi
„ frutti legali dal 3 marzo 1901, le spese e i danni,
„ di fronte la riconsegna del quadro „.

Morto Don Becucci nel 14 febbraio detto, la causa fu riassunta contro Don Dalmonte; e contro questi fu eseguito sequestro di oggetti mobili per un valore di L. 16,620, nonchè di tutte le somme che si trovassero depositate in Bologna presso la Banca Commerciale, la Cassa di Risparmio, la Banca Popolare e il Piccolo Credito Romagnolo, specialmente pretestando " non esservi nell' eredità Don Becucci alcun bene stabile, e temersi la facile dispersione degli oggetti mobili „, e sebbene il sequestro fosse concesso per la somma di L. 16,000.

Vennero quindi prodotti dall' attore i seguenti documenti:

1.° Fotografia del quadro suindicato:

2.° Lettera Samaja, insieme al biglietto Don Becucci in essa indicato:

« Egregio signor Colonnello. D. Luigi m' ha mandato un pezzo di carta nel quale v' è ciò che qui trascrivo: « *Dictionnaire hystorique des Peintres* - par ADOLPHE SIRET. Paris 1874. Dyck Van ». M' ha poi mandato a dire che non può specificare la Galleria dove trovavasi il quadro perchè esso è da moltissimi anni in casa ed era proprietà di suo fratello, non può quindi con precisione assoluta indicare dove trovavasi prima, solo riafferma che è indubbiamente di Van Dyck. Avrei voluto portarle io stesso tali nuove, ma sono ancora molto occupato anche per l' affare Coccapani il quale è sulla via di scioglimento, ma non è ancora completamente risoluto, lo sarà da qui a pochi giorni. Pregola gradire con la gentilissima di Lei famiglia i rispettosi miei saluti. *5 Febbraio 1902*. Dev.mo di Lei - SAMAJA ».

3.° Altra lettera Samaja:

« Egregio signor Colonnello. Ricevo e rispondo subito alla di Lei pregiatissima in data di ieri. Ignoro il motivo che l' ha provocata, giacchè essa, in ultima analisi, non è che una novella prova di quella diffidenza che nell' animo suo è nata ed è stata, da perfidi consiglieri, consolidata dall' epoca dello sciagurato affare del quadro. Forse il non essermi con Lei intrattenuto, forse le mie risposte brusche e tronche. Se ciò è, deve scusarmi pensando all' orribile (veramente orribile) posizione nella quale mi trovo. Certe maledizioni colpiscono purtroppo ed io me ne accorgo! Lei vuole da me sentimenti di riconoscenza per avermi risparmiata la noia di atti legali, le ripeto che questa riconoscenza io non sento,

perchè non generosità fu la Sua giacchè, *per il retto mio agire* non ne abbisognavo, come non sento rancore per le ingiustificate accuse d' accordo, per la minacciata querela di truffa etc., etc. Ho dichiarato di essere ossequiente a quanto sarà per fare il signor avv. Battistini del quale Lei non ignora che stima io abbia per le qualità elette d' animo e di mente che l' adornano. Che posso fare io di più?

Ho molti pensieri, urgenti, impellenti bisogni, sono ammalato, ho quindi bisogno di calma di spirito, non posso sostenere polemiche, nè mi permetterei di emettere pareri.

Buona fede non posso, in coscienza, negarla a nessuno e neppure a D. Becucci. Che resta? Una questione legale che gli avvocati risolveranno. Le dichiaro che malgrado la mia posizione mi esoneri dall' umano sentimento di compassionare altri, sono sensibile all' equilibrio degli interessi della di Lei Famiglia, e per quanto sta in me, sono disposto a fare il possibile perchè l' equilibrio ritorni e ciò senza speranza di vinti, senza scopi d' interessi futuri. Gradisca i rispettosi miei saluti. *Bologna 2 Marzo 1904.* Dev.mo di Lei - SAMAJA ».

Essendo io questa settimana assai occupato si stabilì col signor avv. Battistini che sarei venuto da lui nella futura settimana per ricevere e concordare la citazione. Ciò può verificarlo.

4.° Lettera dell' avv. Sveno Battistini al Cav. Fabris:

Per di Lei norma ho avuto il colloquio con Don Becucci, venuto in seguito a mio invito, e se Ella mi favorisce allo studio la informerò. Mi creda. *3 Marzo 1905.* Suo dev.mo - S. BATTISTINI ».

5.° Quietanza Don Becucci a Samaja:

Io sottoscritto dichiaro d' aver ricevuto dal signor Giacomo Samaja italiane Lire quindicimila (L. 15000) a saldo di un quadro

antico, ritratto di donna, del Van Dyck. Dico quindicimila. In fede *Modena 3 Marzo 1901.* Fir.to D. Becucci, Arciprete ».

6.° Lettera Erbert Horne al Cav. Fabris:

Il sig. Horne mi scrisse che voi foste a Firenze e che egli ha veduto la *Diana*, che stimò essere un quadro molto decorativo, ma non dipinto da Van Dyck.

Io sono molto dolente che egli abbia espresso questo parere intorno al quadro e manderò subito il suo giudizio a New-York.

Pertanto a seconda dei casi io vi giudicherò libero di disporre subito del quadro se avete un' offerta.

Il sig. Horne disse che voi credevate che io avrei mandato il denaro per le vostre spese a Firenze, ma fu un errore.

Io intendevo dire che mi scriveste significandomi quale dovrebbe essere questa spesa. Perciò io sto mandandovi uno *check* di un centinaio di lire.

Convengo con voi che cento altri periti potrebbero avere altre cento diverse opinioni; — ma quelli di New-York hanno fede nel giudizio del sig. Horne, ed io debbo fare quel che essi dicono.

Ringraziandovi per la vostra andata a Firenze, sono cordialmente« *Roma, Marzo 26.* Erbert Horne ».

Per Don Dalmonte, fu da noi prodotto il rogito, col quale Don Becucci fece acquisto di uno stabile compendio dell' eredità; e per Samaja fu dal collega Avv. Palmeggiani, inserita nella comparsa conclusionale la lettera seguente del Cav. Fabris al Samaja stesso in data 18 marzo 1901, lettera che il collega

Avv. Santangelo ha riconosciuta come autentica, sia *con esplicita dichiarazione all'udienza*, sia coll'apporre il *visto* in calce alla comparsa su accennata.

Lettera al Signor Samaja Giacomo:

« Le confermo quanto è stato fra noi verbalmente convenuto,
« cioè: avvenendo la vendita dei sottodescritti tre quadri *che colla*
« *di Lei mediazione io ho acquistati* e colla di Lei mediazione
« saranno venduti, resta inteso che dal ricavato della vendita,
« verrà dedotto il capitale da me impiegato per l'acquisto e tutte
« le altre spese che Lei ed io si avesse di comune accordo soste-
« nute in proposito, e della rimanenza netta verranno fatte tre
« parti, delle quali due andranno a mio favore, corrispondendo
« la terza parte a Lei a titolo di regalo.

« Quadro 1.° — Ritratto di signora rappresentante *Diana* (del Van Dyck).

« idem 2.° — Matrimonio di Santa Catterina (attribuito al Correggio).

« idem 3.° — Branco di pecore (attribuito al Tiziano).

« La riverisco distintamente.

« *Bologna, 18 marzo 1901* « *Firmato:* P. Fabris ».

All' udienza furono spiegate le seguenti conclusioni:

a) Dal Proc. Avv. Santangelo Pulejo per il Cav. **Fabris**:

Con sentenza provvisoriamente eseguibile nonostante i rimedi di legge e senza cauzione;

Rejetta ogni contraria istanza ed eccezione ed in ispecie quella di prescrizione, nonchè la prova per interrogatorio;

Dichiararsi competere all' attore sia direttamente, sia come surrogato al sig. *Samaja Giacomo* (a norma dell' art. 1234 Cod. Civ. per errore sulla sostanza, a sensi dell' art. 1110 Cod. Civ.) l' azione di risoluzione del contratto di compra-vendita di un quadro garantito del Van Dyck, acquistato alli 3 Marzo 1901 da *Don Luigi Becucci* per lire quindicimila, qualora il quadro venga riconosciuto dai convenuti, od accertato da perizie che non sia di quell' autore;

E nel caso che i convenuti riconoscano che il quadro in contesa non è del Van Dyck:

Condannarsi *Samaja Giacomo* e *Dalmonte Don Giovanni* in solido all' immediata restituzione della somma di L. 15000 (quindicimila) cogli interessi legali dal 3 Marzo 1901 a quello dell' effettivo pagamento e nei danni da liquidarsi in separata sede. Ordinare al depositario del quadro in controversia di rilasciarlo al sig. *Don Giovanni Dalmonte* dietro la prova della tacitazione dell'attore;

E nel caso che i convenuti sostengano l' autenticità del quadro;

Sospesa ogni altra pronuncia; Ammettersi la prova testimoniale seguente: « Dica il teste se e come sappia che il quadro in questione ora in deposito presso il Cav. Edoardo Brizio è quello stesso acquistato dal Cav. Fabris a mediazione Samaja »;

Ammettersi una prova peritale all' oggetto di accertare se il quadro, in disputa, e depositato il 23 Febbraio al Direttore del locale Museo Civico sig. Prof. Edoardo Brizio, sia autentico del Van Dyck;

Nominarsi un perito, che si propone nella persona del Direttore Generale delle Belle Arti Comm. Corrado Ricci, ed emettersi i provvedimenti di rito;

In ogni ipotesi: Confermarsi il sequestro conservativo presso terzi e presso il debitore eseguito 23-25 Febbraio 1907. Condannarsi *Don Giovanni Dalmonte* nelle spese di sequestro;

In via subordinata; Ammettersi, coi provvedimenti di rito, la seguente prova per testi: « Dica il teste se e come sappia che subito dopo la morte di *Don Becucci Luigi* l'erede suo *Don Giovanni Dalmonte*, ebbe varie richieste di acquisto dei quadri ed altri oggetti che facevano parte del compendio ereditario »;

Condannarsi i convenuti in solido in tutte le spese e negli onorari del presente Giudizio.

b) Dal Proc. Avv. Palmeggiani per il **Samaja**;

Rimettersi alla giustizia del Tribunale Illustrissimo;

c) Dal Proc. Avv. Plessi per il Don **Dalmonte**;

In linea principale: Dirsi carente d'azione il Cav. Fabris;

In linea subordinata: Dirsi prescritta l'azione da lui promossa;

E conseguentemente: Assolversi esso Dalmonte Don Giovanni dalle domande contro lui spiegate;

In linea più subordinata; Ammettersi il seguente interrogatorio al Cav. Fabris ed al Samaja:

1.° « Il Cav. Fabris non ha mai contrattato e nemmeno « trattato con Don Becucci per l'acquisto del quadro in questione.

2.° « Il Cav. Fabris si è presentato una sola volta nella « casa del Don Becucci, come amico del Samaja, insieme a questi « ed al Cav. Raffaele Faccioli professore dell'Istituto delle Belle « Arti in Bologna.

3.° Il Samaja in detta occasione trattò direttamente, come « acquirente in proprio del quadro, con Don Becucci, dichiaran- « dogli che aveva preso con sè il prof. Faccioli allo scopo di « averne il giudizio sull'appartenenza del quadro stesso all'opera « del Van Dyck; trattò per il prezzo e concluse lo acquisto, ob- « bligandosi di pagare L. 15,000 entro un mese a Don Becucci, « come di fatto furono dal Samaja pagate ».

4.° « Il Samaja negoziava di quadri e di oggetti antichi »

In ogni caso revocarsi i sequestri eseguiti il 23 febbraio 1907 presso la Banca Commerciale, Cassa di Risparmio di Bologna, Banca Popolare, e il Piccolo Credito Romagnolo di *tutte le somme di spettanza del defunto Don Becucci*, e il 23 e 25 detto dei mobili presso il Don Dalmonte nella casa già abitata dal Don Becucci;

O quanto meno ridurli alla cifra di L. 16,000 giusta i termini del Decreto Presidenziale che li accordava;

In tutte le ipotesi, condannarsi, il Cav. Fabris nelle spese ed onorari del giudizio e nei danni cagionati ad esso Don Dalmonte coi sequestri indebitamente o eccessivamente eseguiti.

***

Questo lo stato della causa.

La posizione giuridica delle parti è chiaramente delineata dagli atti e dai documenti prodotti, e si estrinseca e concreta in due rapporti giuridici distinti e l'uno sostanzialmente diverso dall'altro. Rapporto di *mediazione* fra Samaja e Fabris, rapporto di *venditore* e *compratore* fra Don Becucci e Samaja.

Il quadro fu dal Don Becucci venduto direttamente al Samaja, nè il Don Becucci ha mai saputo che dietro al Samaja fossevi il Cav. Fabris come acquirente del quadro stesso. Soltanto quando fu chiamato dall'Avvocato Sveno Battistini, nel marzo 1905, potè avere notizia che il quadro era in possesso del Cav. Fabris.

Col Don Becucci trattò l'acquisto e fissò il prezzo del quadro esclusivamente il Samaja, e il

prezzo fu pagato da questi. Ciò rilevasi dalla quietanza delle L. 15.000 rilasciata al Samaja senz'alcun accenno al Fabris: ciò si desume, con presunzione grave, precisa, concordante con tutte le risultanze degli atti, dalla lettera del Fabris al Samaja, e da quelle del Samaja al Fabris.

La quietanza 3 marzo 1901, che rispecchia gli estremi essenziali del contratto di vendita, è la prova provata che il compratore fu il Samaja, ed offre argomento di presunzione che il nome del Cav. Fabris non fu fatto al Don Becucci. È chiaro infatti che se il Samaja avesse agito scopertamente, come incaricato dal Cav. Fabris, la quietanza avrebbe accennato che il pagamento era fatto per conto di costui; poichè la detta quietanza è l'unico documento da cui possa trarsi la prova dell'acquisto, ed è troppo naturale che se veramente — come pretende l'Egr. Avversario, con profusione di dettagli di un antefatto creato, diremo, dal Cav. Fabris *ad usum delphini* — avesse comprato il quadro il Cav. Fabris, questi avrebbe voluto che risultasse il proprio nome dall'unico atto scritto che dell'acquisto, quindi della legittima proprietà del quadro, faceva fede.

La lettera del Cav. Fabris al Samaja ribadisce la prova che il compratore del quadro nei rapporti col Don Becucci fu veramente il Samaja; in quanto con essa si stabilisce nettamente il rapporto inter-

corso tra il Cav. Fabris ed il Samaja di mediazione, e da essa si trae la presunzione dell'intesa fra costoro di non manifestare il nome del vero compratore al Don Becucci.

Ed ogni dubbio in proposito, se pur dubbio è possibile, svanisce di fronte al fatto che dopo l'acquisto del quadro la corrispondenza passò tra il Cav. Fabris ed il Samaja, non tra il Cav. Fabris ed il Don Becucci (Lettere 1902 e 1904); ciò dimostrando all'evidenza intuitiva che nessun rapporto vi fu tra il Cav. Fabris ed il Don Becucci. Invero se questi avesse venduto al Fabris, a lui, non al Samaja, avrebbe mandato il *pezzo di carta* con la notizia " *Dictionnaire Hystorique des Peintres* par ADOLPHE SIRET. Paris 1874. Dyck Van "; a lui, non al Samaja, avrebbe riferito le informazioni, che al Cav. Fabris scrive il Samaja nella lettera del 1902.

Nessun indizio offrono gli atti di qualsiasi avvicinamento fra il Cav. Fabris e il Don Becucci allo scopo di trattare l'acquisto del quadro, nè direttamente, nè indirettamente per mezzo di incaricato, intermediario, o mediatore; nessun indizio che il Don Becucci sapesse che il Fabris era il compratore; nessun indizio che il Fabris sia stato dal Samaja indicato in qualità di acquirente; invece, dimostrazione per documenti e per presunzioni gravi, precise, concordanti (art. 1345, cod. civ.) che l'acquisto fu fatto dal Samaja, il quale agiva di

segreto accordo col Cav. Fabris, come incaricato da lui: dunque, rapporto giuridico di mediazione fra il Cav. Fabris ed il Samaja da un lato; dall'altro rapporto giuridico di compra-vendita fra Samaja e Don Becucci.

Ciò premesso, logica scende la conseguenza che il Cav. Fabris è carente d'azione verso il Don Becucci.

Chiede il Fabris la dichiarazione di nullità della vendita del quadro, *per vizio di consenso* in quanto vi fu *errore sulla sostanza della cosa.* Don Becucci, egli dice, mi ha venduto un quadro *garantendomelo del Van Dyck*, per L. 15.000, ed io l'ho acquistato perchè mi fu garantito del Van Dyck: avendo io scoperto che del Van Dyck non è, la vendita dev'essere dichiarata nnlla e le cose debbono ritornare in pristino; io restituiseo il quadro, ed a me si deve restituire la somma delle L. 15.000, coi frutti relativi.

Secondo il nostro sistema di difesa, altrettanto semplice quanto logico, è inutile ogni disquisizione giuridica sulla dottrina dell'*errore* come vizio del consenso nei contratti. In ogni trattato di diritto civile è spiegata; il *Gabba* ed il *Fubini*, tra noi, ne hanno fatta speciale completa esposizione, il primo sotto le modeste forme di *Nota* col titolo " Contributo alla dottrina dell'*errore* in diritto civile italiano " (*Giur. it.*, 1900, III, 1, sez. II, 641-698); l'altro, il *Fubini*, nel suo studio " Sulla dot-

trina dell'*errore* in diritto civile „ (*Mon. Trib.*, 1901, anno 42, 501-511) e nella successiva estesa monografia " La Dottrina dell'errore „.

Nella fattispecie, per contestare in fatto che si possa parlare di vizio del consenso per errore sulla sostanza della cosa, e che si possa quindi richiamare l'applicazione dei relativi principii di diritto, noi potremmo dire:

a) che il Cav. Fabris non ha provata, e difficilmente potrà provare, l'identità del quadro venduto da Don Becucci al Samaja; poichè, data la perfezione che si è raggiunta nella contraffazione delle opere d'arte, non sarà agevole poter escludere che si tratti di *copia* sostituita al quadro, che fu oggetto del contratto, nelle peregrinazioni del quadro stesso a scopo di vendita; essendo noti gli erronei giudizi — sebbene determinati sempre dalla maggior buona fede e dalle migliori intenzioni del mondo — e, più ancora, le incertezze assolute, dei quali non di rado ci dànno esempio i Grandi Esperti dell'Arte.

b) che non un giudizio di certezza assoluta, ma un giudizio di probabilità, sarà sempre quello, che si potrà dare sull'appartenenza di un'opera d'arte antica a questo o quell'autore celebre; e la prova di ciò la fornisce lo stesso Cav. Fabris con la produzione della lettera nella quale si legge che *cento altri periti potranno forse con ragione avere cento*

altre opinioni diverse, ma che a New-York si attende molto al giudizio del perito dallo scrivente richiesto, che ha affermato non essere il quadro del Van Dyck.

c) che il Don Becucci ha dichiarato bensì d'aver ricevuto L. 15,000, per il *quadro antico ritratto di donna del Van Dyck*, ma non ha *garantito* che il quadro fosse opera del Van Dyck; nè il compratore Samaja ha richiesto alcuna garanzia; quasi a dimostrare che nell'intenzione delle parti vi fu di vendere e rispettivamente acquistare un quadro *attribuito al Van Dyck,* o della *scuola* del Van Dyck.

Ma tutto ciò è inutile. Il cav. Fabris non può aver azione contro Don Becucci, perchè con lui non ha contrattato, nè direttamente, nè indirettamente.

L'abilissimo Contraddittore, con una trovata peregrina, sostiene applicabile al caso l'*azione surrogatoria,* che è consentita dall'art. 1234 del cod. civile. Non sarebbe serio sostenere che al Cav. Fabris compete l'azione surrogatoria in luogo del suo *mediatore.* L'egregio Avversario non arriva sino a questo punto; egli, per appoggiarsi all'art. 1234, si contenta di mettere in vista l'*ipotesi di due vendite;* ma tale ipotesi è esclusa perentoriamente dalla lettera-contratto tra il Cav. Fabris ed il Samaja, dalla quale in sostanza, come abbiamo veduto, risulta che il Samaja fu il *mediatore* del Fabris.

Ben si comprenderebbe che se il Samaja avesse venduto il quadro al Cav. Fabris, con la garanzia

dell' autore, e si fosse verificato l' errore, il Fabris avrebbe potuto ottenere la rescissione del contratto, e la conseguente restituzione del prezzo dal Samaja; e divenuto creditore di questo prezzo, avrebbe potuto agire, *utendo juribus* del proprio debitore Samaja, contro don Becucci, per la nullità del contratto interceduto tra questi ed il Samaja, allo scopo di far rientrare nel patrimonio di costui le L. 15,000 e pagarsi del proprio avere. Ma — lasciando per un momento da parte il diritto di Don Becucci di opporre in tale caso l' eccezione di prescrizione per il silenzio quinquennale del Samaja — è certo che al Cav. Fabris non può competere l' azione surrogatoria, perchè tra lui ed il Samaja non vi fu, nè potè verificarsi alcun rapporto di credito e debito, come conseguenza di una vendita che non è mai avvenuta, per la semplice ragione che il rapporto giuridico intercorso fra Fabris e Samaja fu di *mediazione,* e non di compra-vendita.

Nella citazione introduttiva del giudizio il Cav. Fabris lo indica come un *mediatore,* quale appare sia stato veramente dalla lettera-contratto 18 Marzo 1901; ma poi nella stessa citazione ne chiede la *condanna in solido* col Don Becucci alla restituzione delle L. 15.000, come fosse stato un *comproprietario* e *convenditore* del quadro: finalmente nell' ipotesi delle due vendite, plasmata per la prima volta nella comparsa conclusionale lo fa apparire

come *compratore* da Don Becucci e *rivenditore* ad esso Fabris. E chi meglio del Fabris poteva sapere come sono andate le cose? E perchè ha voluto aggirarsi nell' ambiguità e nell' equivoco, guardandosi dallo spiegare le fasi del contratto?

Come mediatore, il Samaja non poteva essere citato perchè come tale *functus erat munere suo*, avendo adempiuto al suo incarico con pieno gradimento di esso Fabris, che lo assunse a socio dei lauti guadagni sperati dalla rivendita del quadro; e molto meno come mediatore poteva esser tenuto in solido col Don Becucci alla restituzione delle L. 15.000. Come comproprietario non poteva essere chiamato perchè esclusivo proprietario del quadro era Don Becucci; sicchè la domanda di condanna in solido, sotto quest' aspetto, era fuor di proposito, era un non senso. Come rivenditore — nella ipotesi delle due vendite — la chiesta condanna in solido è antigiuridica; poichè essendo ciascuna delle due vendite perfette, ognuno dei venditori sarebbe responsabile della restituzione dell' intero prezzo eonvenuto, e così il Samaja di L. 15.000 verso il Fabris, e di L. 15.000 il Don Becucci verso il Samaia, e, per ragioni di surroga, verso il Cav. Fabris, ove questi dal Samaja non potesse essere pagato. Perchè si abbia il vincolo solidale occorre la obbligazione di due o più debitori ad una medesima cosa in modo che ciascuno sia tenuto per l' intero, e, pagando,

liberi gli altri, col diritto però di ottenere da ciascuno dei creditori la sua parte proporzionale.

Nel nostro caso speciale abbiamo due prezzi diversi di due diverse vendite; non può quindi parlarsi di condanna *in solido.*

Evidentemente ultronea si fu la citazione del Samaja in questo giudizio. Egli come intermediario, e mediatore fra Don Becucci e Fabris per la vendita del quadro, avrebbe dovuto esser riservato come il migliore testimonio, ed il più competente relatore ed interprete dell'intenzione delle parti; invece fu citato, credendo, così, ad occhio e croce, di poter radicare una responsabilità per colpa comune tra lui e il Don Becucci; ma ponderata la cosa, e visto che per nessun verso potevasi intaccare la correttezza del contegno di Don Becucci, si escogitò l'ipotesi delle due vendite, e si approfittò della presenza del Samaja in causa per dare a quell'ipotesi, poco felice, una forma appariscente all'effetto di poter sostenere l'azione surrogatoria, che in questa causa rappresenta...... la parte del cavolo a merenda. Però il fatto d'aver citato il Samaja è un ulteriore indizio che il Cav. Fabris troppo bene sentiva come di fronte al Don Becucci non gli spettasse alcuna azione diretta, perchè con lui non aveva trattato, nè, molto meno, contrattato la vendita del quadro.

Ferma quindi rimane l'eccezione insuperabile della carenza d'azione nel Fabris rispetto a Don Becucci, e, per esso defunto, rispetto a Don Dalmonte, che ne fu l'erede.

* * *

In seconda linea, invincibile ostacolo oppone il nostro cliente con la eccezione della *prescrizione quinquennale* (art. 1300 cod. civ.).

Egli ha venduto a Samaja nel 3 marzo 1901; Samaja non gli ha mosso verbo di nullità della vendita per viziato consenso sulla cosa; all'intimazione della citazione 25 gennaio 1907 erano decorsi i cinque anni; dunque evidente è la prescrizione dell'azione di nullità.

Se anche — in ipotesi non concessa, anzi negata — il Cav. Fabris potesse agire contro Samaja, il nostro cliente si difenderebbe vittoriosamente con l'opposta prescrizione, intorno alla quale nulla obbietta il Samaja. Che il Cav. Fabris — per quanto finora gratuitamente — asserisca d'avere scoperto l'errore e d'avere promosse le sue azioni in tempo utile contro il suo *mediatore* Samaja, ciò a noi poco importa, perchè per noi questa si risolve in una discussione puramente accademica tra Fabris e Samaja: riflessibile, sostanziale e decisivo a nostro favore è il fatto che il Samaja, il quale ha con-

trattato col Don Becucci, nulla dica, nulla opponga contro noi, dimostrando così ch' egli riconosce perfetto ed intangibile il contratto di vendita, e che rinuncia a qualsiasi eccezione di nullità.

***

Qualora il Tribunale Ill.mo non ritenga sufficienti le risultanze degli atti per istabilire che il Don Becucci non contrattò e nemmeno trattò col Cav. Fabris per l' acquisto del quadro, dovrà sospendere ogni pronuncia anche sulle eccezioni preliminari, ed ammettere l' interrogatorio che si ravvisa pertinente ed influente alla semplice lettura.

E dall' esito di questa prova si avrà ancora la dimostrazione che Don Becucci non usò alcun raggiro per trarre in inganno il compratore; dappoichè il contratto fu fatto soltanto dopochè il Samaja si fu per proprio conto procurato il giudizio di un perito tecnico valentissimo — il Prof. Faccioli — : locchè conferma quanto sopra abbiamo accennato intorno all' intenzione delle parti di non stipulare una garanzia specifica dell' appartenenza del quadro al pennello dell' illustre Olandese.

***

Nell' ipotesi ora raffigurata, dell' ammissione del nostro interrogatorio, è chiaro, che devesi tener

sospeso ogni giudizio sulle prove *ex adverso* proposte e per testimoni e per perizia in attinenza col merito della causa. L'interrogatorio tende a completare il sustrato delle prove documentali e delle presunzioni già esistenti in atti, come base alle nostre eccezioni preliminari. Non sarebbe quindi proceduralmente corretto dare il passo alle prove, che riguardano il merito, quando non è sbarazzato il campo da quelle eccezioni perentorie, che del merito impediscono o rendono inutile ogni disamina.

*
* *

In quanto al sequestro, è da osservarsi:

1.° che se all'Illustrissimo Presidente del Tribunale fossero stati presentati i documenti prodotti agli atti, il sequestro non sarebbe stato concesso, perchè dalla loro lettura sarebbe apparsa la mancanza anche del *fumus boni juris* nella pretesa domanda di nullità avanzata dal Cav. Fabris;

2.° che il pericolo di perdere la garanzia del credito Fabris, non è punto dimostrato dal capitolo di prova a tal uopo formulato nella conclusionale avversaria; perchè le ricerche per parte dei negozianti di quadri ed oggetti antichi non importano per sè necessariamente il sospetto sull'intenzione di disperdere e vendere gli oggetti stessi, per sottrarli alle giuste garanzie dei creditori.

D' altronde non basta il timore *immaginario*, ma occorre la esistenza di un pericolo serio e prossimo per legittimare la odiosa misura di un sequestro. Nel caso speciale il carattere e la condizione dell' erede, e l' esistenza nell' eredità di un fondo stabile col relativo capitale bestiame dovevano essere affidamento sicuro dell' onestà e solvibilità dell' erede medesimo, ed imporre l' obbligo di assumere informazioni precise sul conto di lui. Si tacque invece la circostanza dell' attivo ereditario immobiliare, forse perchè ignorata in conseguenza della fretta onde si volle procedere al sequestro, e si ingrandì il sospetto ingiurioso ed indebito della dispersione e del trafugamento dell' intero asse ereditario, che si affermò consistente in oggetti mobili soltanto;

3.° che sebbene fosse accordato il sequestro sopra le sostanze relitte da Don Becucci, fino alla concorrenza della somma di L. 16,000 sedicimila; pure fu eseguito sopra *una parte*, e non certo la maggiore nè la migliore degli oggetti mobili e quadri, per L. 16,620; non solo, ma anche su tutti i depositi di somme eventualmente esistenti presso gl' Istituti indicati nella nostra formula di conclusione; cagionando così all' erede, ora convenuto, Don Dalmonte, con misura eccessiva e non consentita, il danno evidente del discredito presso gli Istituti stessi ed il pubblico. Nè venga l' Egregio

contradditore a dirci che il sequestro presso terzi è come se non fosse stato eseguito, perchè gl'Istituti sequestratari pagano le somme liberamente al portatore sulla presentazione del libretto, del che egli affermò d'aver avuta diretta informazione dagl'Istituti sequestratari. Dopo che il collega avversario ebbe fatta questa dichiarazione *quasi testimoniale* nella sua discussione in pubblica udienza il nostro cliente si recò agl'Istituti; ma — come del resto è notorio — n'ebbe per risposta che non pagano un soldo fino a che non è tolto il sequestro;

4.° che, dato l'accoglimento di una delle nostre eccezioni preliminari o di carenza d'azione o di prescrizione, il Tribunale Illustrissimo dovrà pronunciare la revoca del sequestro; ma, dato che la causa per qualsiasi ragione non fosse decisa definitivamente, dovrà mantenersi il sequestro eseguito sugli oggetti mobili per L. 16,620 superiore al limite consentito delle L. 16,000, liberandosi dal sequestro le somme eventualmente depositate presso gli Istituti di credito su indicati, con ordine agli Istituti stessi di pagarle liberamente al presentatore del libretto relativo;

5.° che in ogni modo il Tribunale Illustrissimo dovrà riconoscere a favore del nostro cliente la ragione della rifazione dei danni materiali e morali, liquidando al proposito quella somma che al Tribunale medesimo parrà equa e conveniente

nel suo illuminato arbitrio, al quale assolutamente si rimette il nostro cliente.

*
* *

Per le spese del giudizio, di fronte alla temerarietà della lite intentata contro il Don Becucci, e ripresa contro l' erede di lui Don Dalmonte, non crediamo che sia il caso di deflettere dalla regola generale dell' art. 370 che le pone a carico del soccombente; e quindi dovranno addossarsi, insieme agli onorari, a carico del Cav. Fabris.

*
* *

Nutriamo piena fiducia che la sentenza del Tribunale Illustrissimo sarà tale da servire d' insegnamento al Cav. Pietro Fabris che le cause cattive non diventano buone, nemmeno con le riserve e le minaccie di querele e denuncie penali, di cui si evince intuitivo lo spirito informatore di presuntuosa giattanza.

Bologna, 29 maggio 1907.

Avv. Guido Plessi
Avv. Gustavo Bortolucci, *estensore.*

On: Direzione della Rivista Penale

Piazza di Pietra 26

Roma